

Contratto bancario in genere – garanzie personali – cessazione del rapporto principale – estinzione – infondatezza - centrale dei rischi – segnalazione – legittimità.

(d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, artt. 116 ss.)

FATTO

Con ricorso del 24 novembre 2016, l'istante S.p.a. ha adito questo Arbitro lamentando, sotto diversi profili, l'operato della resistente, appartenente al medesimo gruppo di una nota casa automobilistica, con la quale parte ricorrente intratteneva rapporti di concessione per la rivendita. In particolare, così l'istante ha esposto le ragioni a sostegno delle proprie domande: - in qualità di concessionaria del marchio della società automobilistica del medesimo gruppo della resistente, la società ricorrente godeva di una dilazione sul pagamento delle forniture per il tramite della società finanziaria convenuta; - più specificamente, nel corso del rapporto, il fornitore si era sempre impegnato a far concedere linee di credito alla società concessionaria, da utilizzarsi per ottenere la consegna dei prodotti senza il previo pagamento; - tuttavia, in data 6 novembre 2013 il fornitore comunicava alla società ricorrente il recesso dal contratto di concessione a decorrere dal 6 novembre 2015; - in conseguenza di ciò, con riguardo all'ultimo contratto di apertura di credito, datato 30 settembre 2014, la resistente comunicava con p.e.c. del 19 maggio 2015 la propria determinazione unilaterale di ridurre, a partire dalla medesima data, le linee di credito accordate e di limitarne l'operatività; - la ricorrente provvedeva quindi a contestare tali determinazioni con reclamo del 3 luglio 2015, cui seguiva un primo ricorso a questo Arbitro, riguardante il mancato rispetto da parte dell'odierna resistente della normativa bancaria, nonché l'illegittima applicazione dei tassi di interesse sugli affidamenti; - nelle controdeduzioni a suo tempo prodotte in relazione a tale ricorso – precisa l'istante – la resistente confermava “la persistente operatività della linea di credito relativa ai ricambi” sottoscritta in data 10 novembre 2015, unitamente al contratto di rivendita di parti di ricambio e accessori; - senonché – insiste l'istante – in data 9 maggio 2016 la ricorrente riceveva da parte di un intermediario terzo l'avviso che la resistente le aveva presentato una richiesta di escussione per l'importo di € 93.359,08, a valere su una fideiussione concessa nel 2010 da tale intermediario terzo (nell'interesse della ricorrente ed a favore della resistente); - la ricorrente, dunque, diffidava la banca escussa dal procedere al pagamento della somma, contestando la legittimità della richiesta di escussione; - nei mesi successivi, peraltro, la ricorrente veniva a conoscenza per il tramite altri istituti di credito della presenza di alcune segnalazioni a suo carico nella Centrale dei Rischi; segnalazioni, queste, non coerenti rispetto all'effettivo evolversi dei rapporti in essere con l'intermediario. Ciò premesso in fatto, e contestate in diritto: i) la violazione, da parte della convenuta, della normativa in tema di contratti bancari, con particolare riferimento agli artt. 116 e ss. Tub; ii) l'incoerenza delle anzidette segnalazioni in Centrale Rischi rispetto al concreto atteggiarsi dei rapporti; iii) l'indebito trattenimento della fideiussione, nonostante l'interruzione del rapporto garantito, l'istante conclude affinché vengano accertate e dichiarate le contestate violazioni, con conseguente ordine di ridefinizione delle condizioni contrattuali, di rettifica delle segnalazioni e di estinzione della fideiussione, e con condanna della banca al risarcimento del danno quantificato in complessivi € 8.455,00, oltre ulteriore danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Nelle proprie controdeduzioni, la banca, ricostruito lo svolgimento dei fatti, ha contestato ogni addebito.

Omissis.

Quanto, poi, alla lamentata incongruenza delle segnalazioni in Centrale Rischi rispetto all'evolversi dei rapporti, la resistente ha rilevato come le eventuali discrepanze, semmai, si sarebbero registrate in favore, e non invece in danno dell'istante.

Omissis.

DIRITTO

Omissis.

Entrando nel merito delle altre contestazioni sollevate dall'istante, non ritiene il Collegio che l'operato della banca possa essere in alcun modo censurato. Quanto, infatti, alla permanenza della fideiussione in favore dell'intermediario presso una banca terza, che la ricorrente ha inteso contestare sul presupposto che la cessazione del rapporto garantito avrebbe dovuto comportare l'estinzione della garanzia, non vi è chi non veda come la presenza di pendenze residue tra le parti legittimasse in ogni caso l'escussione della garanzia, anche dopo la cessazione del rapporto principale. Quanto, invece, alle contestate segnalazioni in Centrale Rischi, è da ritenersi che le osservazioni della banca, secondo cui le incongruenze rispetto allo svolgimento dei rapporti si sarebbero verificate a vantaggio dell'istante, siano condivisibili.

Omissis.

Atteso, dunque, che il discostamento tra i dati segnalati e quelli corrispondenti alla situazione effettiva risultava comunque a favore della ricorrente, non si ravvedono motivi per disporre la rettifica, né – per le stesse ragioni – potrebbe predicarsi l'insorgenza di un danno in capo all'istante, che all'evidenza non può sostenere che tale incongruenza le abbia causato un danno.

Omissis.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.